

Alla luce di queste considerazioni appare evidente quanto sia irrazionale il tentativo di trovare l'elemento discriminante tra lavoro e non lavoro nel fatto che un'attività sia più o meno faticosa o più o meno manuale o duri più o meno di un certo tempo. E' un criterio che non riuscirà mai a stringere la realtà, perchè è errato.

Ed allora cosa rimane della norma: « astienti dal lavoro »? Rimane tutto, però con una precisazione fondamentale; cioè dal III comandamento è sempre impedita l'attività lavorativa (salvo le previste eccezioni): bisogna solo vedere se *ciò che sto facendo è lavoro o no*. Questo è il punto; ma questo lo può sapere solo colui che agisce.

Bisogna ora trarre le conseguenze etico-pastorali da quanto sopraddetto.

1) Sarà necessario anzitutto abbandonare i soliti tentativi di classificazione di lavoro, perchè irrazionali;

2) bisognerà tentare di elaborare una nuova norma che sostituisca le vecchie.

E la nuova norma potrebbe essere questa: nei giorni festivi ci si astiene dalle occupazioni professionali della settimana (salve sempre le dovute eccezioni).

Certo che in questo modo cade ogni classificazione esterna e il problema si sposta in un problema di coscienza da risolvere col confessore. Ma non deve forse essere tutta la morale un fatto di coscienza?

Comunque, l'elaborazione completa ed esauriente della nuova norma non rientra nei limiti della presente trattazione. Ci è bastato indicare le incongruenze delle precettistiche attuali sul problema della astensione dal lavoro e individuare i punti essenziali su cui impostare le nuove soluzioni.

Concludendo sembra di poter dire che le perplessità del professore Tizio erano giustificate.

Dott. RENZO BURZIO

professore nel Liceo degli Istituti Filippin
Paderno del Grappa (Treviso)

2. - CHIARIMENTO E RISPOSTA

Il c. 1248, che dispone il riposo festivo, si esprime con formula proibitiva molto sobria e dice semplicemente così: « Festis de praecepto... abstinendum ab operibus servilibus ». Non determina e non specifica quali siano le opere servili. Questo fu il compito dei Canonisti e dei Moralisti, i quali hanno compilato lunghi elenchi e classificate le varie opere servili e non servili.

Non si può negare che molte distinzioni sono ingiustificate ed anche illogiche; e di esse non va attribuita la paternità al Legislatore molto sobrio. Le osservazioni quindi del Prof. Renzo Burzio, entro certi li-

miti, sono da approvare e rivelano per lo meno un senso di disagio che reclama una revisione dei trattatisti su codesta materia, per adeguarla meglio alle necessità della vita contemporanea.

Si potrebbe, per es., dire « opere servili » non quelle incontrate col consumo di maggior energia muscolare, con un lieve senso di disprezzo per il lavoro manuale, ma quelle svolte dai dipendenti (ecco il concetto di chi serve) come un segretario, un professore, un dipendente di azienda, un impiegato ecc.; e siccome non sarebbero compresi i padroni, il che non sarebbe logico, specie se si tratta di contadini che lavorano nella stessa azienda agricola, si potrebbe aggiungere ai dipendenti tutti quelli che esercitano un'arte o professione lucrativa. Così mi pare che il concetto voluto dalla Chiesa, cioè astenersi da quelle opere che impediscono di dedicarsi al culto divino, sia rispettato e ottenuto anche più ampiamente.

Mi auguro perciò che i trattatisti si orientino sempre di più in questo senso e che la Chiesa sanzioni con una formula legislativa « de jure condendo » questo nuovo orientamento.

Però non mi sento di accettare senz'altro la norma del Prof. Renzo Burzio, la quale lascia troppo indeterminato il criterio di valutazione della legge positiva. Egli dice « lavoro », ma non dà dei criteri fissi, precisi, per stabilire di che lavoro si tratti e come si distingua lavoro da lavoro. Il lasciare tutta tale precisazione alla valutazione del singolo col confessore, è cosa che introduce un labirinto di interpretazioni diverse, frantuma una norma che deve essere oggettiva, chiara e perciò osservata da tutti allo stesso modo, e viene a togliere al giorno festivo il suo carattere sociale, nella parte di astensione, potendo due individui diversi compiere la stessa azione che per uno sarebbe lavoro e per l'altro no, secondo l'intenzione nascosta di chi agisce. E' chiaro che una legge in questa forma è troppo incerta e non suscettibile di controllo o sanzione.

Can. GIUSEPPE ROSSINO
Santuario Consolata - Torino

P. A. M. LANZ, S. J.

Lineamenti di ascetica e mistica

Prezioso testo di ascetica per i seminarî, e indicato anche per tutti i religiosi e le persone colte che vogliono incamminarsi sulla via della perfezione.

Vol. di pp. 290, L. 700

Edizioni Vita e Pensiero - Milano